



# CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria – Trani

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**N. 26 del 27/03/2017**

### OGGETTO :

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2017. CONFERMA ALIQUOTA .

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di marzo, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19:30, in grado di prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	LA SALVIA ERNESTO	P		14	DONATIVO GIUSEPPE	P	
2	DI FAZIO PASQUALE	P		15	SINIGAGLIA SERGIO		A
3	CRISTIANI ANTONIETTA	P		16	SINESI SABINO	P	
4	BUCCI CARMINE	P		17	CAPORALE SABINO	P	
5	CAPOZZA ANTONIO	P		18	VENTOLA FRANCESCO	P	
6	GRECO DONATO	P		19	DI PALMA NICOLA		A
7	FILIPPONE EDOARDO	P		20	PETRONI MARIA ANGELA	P	
8	DIAFERIO GIUSEPPE	P		21	MATARRESE GIOVANNI		A
9	PELLEGRINO COSIMO	P		22	DI NUNNO SAVERIO		A
10	SELVAROLO SABINA	P		23	LANDOLFI NADIA	P	
11	METTA GIUSEPPE		A	24	IACOBONE SABINO	P	
12	ZITOLI VINCENZO	P		25	PAPAGNA LUCIANO	P	
13	IMBRICI FORTUNATO	P					

CONSIGLIERI PRESENTI N. 20 ASSENTI N. 5.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: CASTROVILLI ANTONIO, PASTORE VINCENZA, PISCITELLI LEONARDO, MARRO ELIA, FACCIOLONGO SABINO

PRESIEDE LA SEDUTA IL **Presidente del Consiglio**: Pasquale Di Fazio

ASSISTE ALLA SEDUTA IL **Segretario Generale**: Dott. Gianluigi Caso

In prosecuzione di seduta, il **Presidente**, pone in discussione il punto n. 9 iscritto all'o.d.g. ad oggetto: “Addizionale Comunale all'IRPEF anno 2017. Conferma aliquota”.

**L'Assessore alle Finanze, Vincenza Pastore**, avuta la parola, riassume i contenuti del provvedimento precisando che

**Il Presidente**, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per appello nominale l'argomento in discussione che viene approvato avendo la votazione riportato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 20

Consiglieri assenti 5 (Metta, Sinigaglia, Di Palma, Matarrese, Di Nunno)

Voti favorevoli: n. 14

Voti contrari: n. 6 (Pellegrino, Caporale, Ventola, Petroni, Landolfi, Iacobone)

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

L'assessore alle Finanze – Tributi dott.ssa Vincenza Pastore propone l'approvazione del seguente provvedimento.

Il Dirigente dott. ssa Grazia Marcucci, a seguito di istruttoria effettuata dal dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, accertata l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, così come previsto dalla Legge 190/2012, riferisce quanto segue:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**Visto:** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

1. un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art.1, comma 2);
2. un'aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

### Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29 marzo 1999 è stata istituita l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 1999 nella misura dello 0,2 per cento;
- con deliberazione commissariale n. 109 del 20 marzo 2000, assunta con i poteri del Consiglio comunale, è stata fissato nella misura di 0,4 punti percentuali l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF, con decorrenza 1° gennaio 2000;

**Richiamate:** le proprie precedenti deliberazioni con le quali si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per gli anni 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 e 2011 nella misura di 0,4 punti percentuali e nell'anno 2012 - 2013 - 2014 – 2015 e 2016 nella misura di 0,8 punti percentuali, rispettivamente con deliberazioni di CC. n. 24 del 23.10.2012, n. 87 del 28.11.2013, n. 54 del 06.10.2014, n. 19 del 30.07.2015, e n. 13 del 30.04.2016, esecutive ai sensi di legge;

**Richiamato** l'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) - pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21.12.2016, che ha esteso la previsione della legge 208/2015, costringendo comuni e regioni a confermare le misure 2015, prorogando il blocco degli aumenti dei tributi comunali e regionali a tutto il 2017, con l'eccezione della Tari;

**Viso** l'art. 2 comma 1 a) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2016, pubblicato in G.U. serie generale del 21 aprile 2016, che dispone che *“Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedenza in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (...). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. (...omissis...). In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale”*

**Richiamato:** l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 - che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Visto:** il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 – pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30.12.2016, con il quale è stato differito al **31 marzo 2017** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli Enti Locali;

**Appurato che**, dopo un attento esame delle entrate e delle spese, è emersa la necessità di riconfermare per l'anno 2017 l'aliquota nella misura di 0,80 punti percentuali per disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e consentire di deliberare l'obbligatorio pareggio del bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017 – 2019;

**Ritenuto, pertanto**, necessario dover stabilire confermandola nella misura di 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali, l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del Comune di Canosa di Puglia per l'anno 2017;

**Rilevato**, sulla base delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2015, così come risultanti presso il Portale del Federalismo Fiscale, che il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui innanzi conduce alle seguenti previsioni:

Importo minimo:	€.1.504.686,10
Importo massimo:	€.1.749.635,00
Importo medio:	€.1.627.160,55

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Dato atto che** sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, del Dirigente del Settore Finanze. espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** del visto di conformità apposto dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** di uniformarsi alla sentenza TAR – Puglia n. 20222 del 29.07.2014 e di non dover acquisire obbligatoriamente il parere dell’Organo di revisione economico – finanziaria per il presente provvedimento, ma di trasmetterlo allo stesso Organo, ai fini della resa del parere ex art. 239 del D.lgs. n. 267/2000, nell’ambito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019;

**Acclarato** che con verbale n. 39 del 22.03.2017 acquisito al prot. Gen. n. 11190/2017 in pari data, il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole al presente provvedimento;

**Visto** il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360;

**A maggioranza** di voti espressi in forma palese per appello nominale e, precisamente con n. 14 voti a favore e n. 6 contrari (Pellegrino, Caporale, Ventola, Petroni, Landolfi, Iacobone). (Risultano assenti i Consiglieri: Metta, Sinigaglia, Di Palma, Matarrese, Di Nunno)

### **DELIBERA**

1. **Confermare**, per l’anno 2017, confermando la stessa misura percentuale stabilita per l’anno 2016 per l’aliquota unica “opzionale” dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevista dall’art. 1 comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 – nella misura di **0,80 (zero virgola ottanta)** punti percentuali, dando atto che tale intervento è finalizzato all’acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell’ente, al fine di poter realizzare i programmi previsti nel bilancio 2017 e documenti allegati, oltre che per mantenere i livelli minimi dei servizi, in particolare, i servizi sociali alla cittadinanza;
2. **Quantificare** presuntivamente in € 1.627.160,55, nella misura media, il gettito atteso con aliquota dello 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali e soglia di esenzione pari ad € 7.500,00;
3. **Dare atto che** l’addizionale comunale IRPEF non si applica per i redditi inferiori alla soglia di esenzione, pari ad € 7.500,00;
4. **Trasmettere** il presente provvedimento all’Organo di Revisione economico – finanziaria, ai fini della resa del parere ex art. 239 del D.Lgs. 267/2000, nell’ambito dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2017;
5. **Inviare** la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 53, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
6. **Pubblicare** la presente deliberazione sul sito Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998;

=====

Con successiva e separata votazione, su proposta del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale con n. 14 voti a favore e n. 6 contrari (Pellegrino, Caporale, Ventola, Petroni, Landolfi, Iacobone). (Risultano assenti i Consiglieri: Metta, Sinigaglia, Di Palma, Matarrese, Di Nunno), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Segretario Generale**

Dott. Gianluigi Caso

**Il Presidente del Consiglio**

Pasquale Di Fazio

---